



INCREASING SOCIAL AWARENESS AND  
ACCEPTANCE OF BIOGAS AND BIOMETHANE

# Tavola Rotonda Proposte normative

Chimica Verde Bionet

# CVB: mission



Svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere ricerche e sperimentazioni relative all'applicazione di materie prime vegetali nei cicli produttivi industriali, alla verifica del loro eventuale impatto sull'ambiente naturale, ai cicli degli elementi nutritivi e al riciclo dei rifiuti, ai mercati potenziali **dei nuovi prodotti e ai benefici derivanti dalla sostituzione di materie prime di sintesi e/o di origine fossile con materie prime vegetali;**



# Comitato Tecnico Scientifico

**Presidente :** Luca Lazzeri

**Responsabile**

- Bi
- E
- E
- C
- E
- F
- M
- I
- N
- E
- A
- D
- S
- N

**SEDI**

**Operativa e strategica: Arezzo**

**Punti CVB: Catania**

**Prato (2017)**

**CVB INTERNATIONAL**

**Taichung (Taiwan)**

## Partner coinvolti:

CVB è il responsabile di tutte le attività svolte durante questo WP

Ogni r

La squadra di Chimica Verde Bionet:

1. Sofia Mannelli
2. Beppe Croce
3. Matteo Monni
4. Andrea Panci
5. Simona Buonandi
6. Francesca Scarpelli

il WP è iniziato nel primo mese e durerà 30 mesi.

# Circolare Sottoprodotti Decreto Effluenti

CVB

# WP5.2: Diversa interpretazione di alcune norme

## WP5.2 SUPERARE LE BARRIERE AMMINISTRATIVE LOCALI PER LO SVILUPPO DI BIOGAS

Creazione di un programma per DIVERSA interpretazione della legislazione nazionale sui sottoprodotti / coprodotti / rifiuti e le emissioni in atmosfera (COT), che non sono ancora del tutto definite in Italia.

CVB ha lavorato a uno schema che è il risultato di un comitato tecnico, organizzato con il supporto di **CIB**, insieme al **CRPA di Reggio Emilia** e **Consorzio italiano Compostatori (CIC)**, **Confagricoltura**, **ITABIA**, **ENEA** e **ELETTRICITA' FUTURA**.

"Tavola rotonda tecnica sui sottoprodotti e emissioni nell'atmosfera" è stata organizzata il 21 settembre 2016 a Firenze

Abbiamo analizzato i "Decreti prodotti secondari" (13 ottobre 2016, n.264, entrato in vigore a marzo 2017) e "Decreto emissioni in atmosfera" (19 maggio 2016 n 118), entrato in vigore a luglio 2016.

Intanto nel corso del 2016, il Ministero dell'Ambiente italiano aveva emanato alcuni decreti per risolvere la difficile soluzione di alcune ambiguità nella legislazione italiana su tali argomenti.

# Circolare Sottoprodotti



# Circolare sottoprodotti

- Con nota del 30 maggio 2017, prot.7619, il Ministero dell'ambiente ha trasmesso la Circolare ministeriale di chiarimento sull'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, recante «**Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti**»
- Si tratta di uno strumento a disposizione dei soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

## Articolo 6

### *Utilizzo diretto senza trattamento di rifiuti derivanti dalla normale pratica industriale*

1. Ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5, lettera c), non costituiscono normale pratica industriale i processi e le operazioni necessari per rendere le caratteristiche ambientali della sostanza o dell'oggetto idonee a soddisfare, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente ed a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente, salvo il caso in cui siano effettuate nel medesimo processo produttivo, secondo quanto disposto al comma 2.
2. Rientrano, in ogni caso, nella normale pratica industriale le attività e le operazioni che costituiscono parte integrante del ciclo di produzione del residuo, anche se progettate e realizzate allo specifico fine di rendere le caratteristiche ambientali o sanitarie della sostanza o dell'oggetto idonee a consentire e favorire, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente ed a non portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente.

# Art 6

- non costituisce “normale pratica industriale” un trattamento necessario a rendere il sottoprodotto non dannoso per l'uomo o l'ambiente, a meno che il trattamento non sia fatto all'interno del ciclo produttivo.
- Traducendo con un esempio questo vuol dire che su un sottoprodotto per essere utilizzato ha bisogno ad esempio di pastorizzazione, se questa si svolge presso l'utilizzatore allora NON E' normale pratica industriale e il sottoprodotto diventa rifiuto. Se invece la pastorizzazione del sottoprodotto è una fase del ciclo di produzione (quindi si svolge presso il produttore) allora E' normale pratica industriale.
  - **Mancano totalmente allegati per la Bioeconomia**

# Proposta Isaac


- Il comitato tecnico, ha esaminato i documenti e suggerito alcune modifiche solo alla sola Circolare Sottoprodotti.
- E' stato scritto un emendamento da presentare al Ministero dell'Ambiente che potrebbe dare una possibile soluzione ai problemi di definizione di cui all'articolo 6:
- Una definizione corretta di " Ciclo di produzione potrebbe essere la seguente:

**«l'insieme delle varie fasi di un processo per ottenere uno specifico asset economico. Questo processo è un seguito di operazioni, automatizzate o manuali, con l'obiettivo di ottenere dalle materie prime semilavorati o prodotti finiti e che genera anche sottoprodotti e rifiuti. Queste operazioni possono essere eseguite in un sito unico o in diversi siti e in diverse aziende. »**

Bruxelles,  
21.2.2007  
COM(2007) 59  
definitivo

COMUNICAZIONE  
DELLA  
COMMISSIONE AL  
CONSIGLIO  
E AL PARLAMENTO  
EUROPEO  
relativa alla  
Comunicazione  
interpretativa sui  
rifiuti e sui  
sottoprodotti

Allegato II – Schema per stabilire se un materiale è da ritenersi rifiuto o sottoprodotto



# Dubbi sulla Circolare Sottoprodotti

- Questa Circolare è stata considerata dalla tavola rotonda tecnica **ancora ambigua e si ritiene di difficile utilizzo proprio per la definizione di "sottoprodotti"**. Si ritiene quindi ancora difficile una buona valorizzazione di **tali matrici come risorsa per l'energia e l'industria**, per **limitare la produzione di rifiuti e ridurre il consumo di materie prime**.
- Infine, è stato suggerito di riesaminare la legislazione dell'UE per la produzione di fertilizzanti, in particolare i fertilizzanti organici mediante digestato, una questione già discussa a Bruxelles.
- **L'obiettivo è monitorare attentamente le normative sui fertilizzanti con particolare attenzione ai parametri necessari per considerare il digestato un fertilizzante organico. È stato proposto di esaminare tutte le azioni intraprese dalle regioni italiane per l'attuazione del presente regolamento.**

# Emissioni -COT

# Decreto COT

## 19 maggio 2016, n. 118

Il Comitato tecnico ha deciso di non intervenire su questo Decreto, uscito successivamente alla proposta di ISAAC e sperare che le Regioni utilizzino questa proposta ministeriale senza modifiche



# Digestato ovvero Decreto Effluenti

# Decreto Mipaaf 5046

- ***Decreto MiPAAF 5046 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134”***
- Il decreto si delinea come una norma quadro a livello nazionale sull'utilizzo agronomico del digestato **che supera, finalmente, le differenze a livello regionale**, sancisce ulteriormente l'importante contributo che la digestione anaerobica può dare al settore agricolo nazionale, consentendo alle imprese di produrre alimenti, energia e biocarburanti, restituendo importanti valori fertilizzanti al terreno.
- **Il decreto ... assimila il digestato ai liquami di allevamento**

il provvedimento introduce una serie di novità tra cui in particolare:

- la possibilità di utilizzare agronomicamente il digestato frutto della digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di una serie di materie tra cui scarti vegetali ed alcuni scarti dell'agroindustria;
- ripartizione del digestato in agrozootecnico ed agroindustriale;
- divieto di utilizzazione agronomica del digestato in caso di immissione negli impianti di colture che provengano dai siti di bonifica;
- possibilità per le Regioni di modificare il periodo obbligatorio di 60 giorni di divieto di spandimento degli effluenti, a seconda delle diverse condizioni climatico-ambientali;
- introduzione di una graduale limitazione all'uso di colture no-food alternative all'utilizzazione agricola dei terreni coltivati;
- calcolo dell'azoto tramite l'effettivo fabbisogno delle colture.

# Art. 22

\* Digestato agrozootecnico

- **L'articolo 22**, inerente la produzione del digestato, definisce il digestato stesso, lo suddivide in categorie (Agrozootecnico e Agroindustriale in funzione delle matrici in ingresso al digestore) e ne elenca la tipologia di matrici ammissibili.
  - a. \*Paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;
  - b. \*Materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi alcuni impianti oggetto di deroga per tutti gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
  - c. \*Effluenti di allevamento,
  - d. Acque reflue,
  - e. Residui dell'attività agroalimentare inserite in un'apposita ulteriore lista positiva NON COMPLETA;
  - f. Acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate;
  - g. Sottoprodotti di origine animale;
  - h. \*Materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare contenuto in una lista positiva già utilizzata dal settore..
  - i. Materiale agricolo derivante da sup non idonee
- **Nel decreto si precisa che il digestato prodotto da matrici diverse da quelle indicate all'art. 22, non solo non può essere utilizzato agronomicamente ma è anche classificato come rifiuto. Questo aspetto è ulteriormente ribadito per il digestato agroindustriale all'art. 29, comma 2.**

# Art. 22

- La conseguenza è che le aziende che utilizzano matrici non conformi all'art. 22, pur permesse e compatibili con la normativa per produrre biogas agricolo, **non possono utilizzare agronomicamente il digestato**. Risulta evidente che le **liste positive** inserite negli allegati del decreto **non siano complete**, ovvero non sia stato fatto un monitoraggio preliminare alla stesura dell'elenco di materiali ammissibili. **Questo comporta che in futuro, sottoprodotti oggi utilizzati in impianti di biogas, daranno origine ad un digestato che è un rifiuto.**
- Molte aziende si trovano, adesso in gravi difficoltà, poiché il decreto non indica un periodo transitorio per consentire agli operatori di adeguarsi nel gestire eventuali stoccaggi di tali matrici o di digestato prodotto - prima dell'entrata in vigore del decreto - con matrici oggi non conformi.

# Paradossi e proposte

- **Decreto Effluenti:...ovvero Digestato**

Abbiamo lavorato ad una proposta che possa risolvere la questione delle liste positive incomplete.

**Il dm deve prevedere la possibilità di nuovi inserimenti qualora ritenuti validi e utilizzabili, anche alla luce dei concetti base dell'economia circolare...**

- Attualmente alcune matrici, ammesse dalla normativa 6 luglio 2012, come sottoprodotti agroindustriali non sono ammessi dal Dm Effluenti...risultato il digestato è un RIFIUTO!
- **Non introduce un periodo transitorio per dar tempo alle aziende di adeguarsi!**
- **La questione del 30 % di colture dedicate non è ammissibile scientificamente;**

# Armonizzazione delle procedure amministrative

# WP5.4: Armonizzazione delle procedure amministrative


In Italia, negli ultimi anni, la disciplina regolatoria del settore energetico è andata costantemente cambiando, portando a una situazione paradossale e complicata, certamente non in linea con le intenzioni che avevano animato il legislatore.

Il risultato è ancora più complesso alla luce della riforma del titolo V della Costituzione e dell'attrazione dell'energia nelle competenze regionali concorrenti.




# Armonizzazione delle procedure

GSE



Soglie per l'applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata, PAS, per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2015).  
GSE



Soglie per l'applicazione della Comunicazione agli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (assetto al 31/12/2015). GSE



Estensione generalizzata comunicazione a 50 kW



Estensioni parziali soglie di comunicazione




Nessuna estensione soglie comunicazione

# Armonizzazione delle procedure

- Nel documento "Linee guida per l'armonizzazione" ISAAC propone alcune idee per semplificare e riorganizzare gli standard. Pertanto vengono discussi i seguenti punti:
- **Creazione di un ufficio specifico per biogas / bioenergia presso il Ministero dell'Agricoltura italiano**, composto da un gruppo di lavoro permanente di esperti tecnici sull'argomento. Questo ufficio potrebbe operare a supporto delle regioni e delle province autonome, promuovere la formazione per le pubbliche amministrazioni e altri servizi specifici dedicati alle innovazioni di settore.
- **Revisione delle linee guida nazionali** (D.M. 09/10/2010), con **standardizzazione di:**
  - > Procedure di autorizzazione;
  - > Competenze per la procedura di autorizzazione unica e le valutazioni ambientali;
  - > Identificazione di aree non adatte all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Grazie per l'attenzione



INCREASING SOCIAL AWARENESS AND  
ACCEPTANCE OF BIOGAS AND BIOMETHANE